

Città Termale



Comune di Montevago
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
(L.R. N. 15/2015)

Al Signor Sindaco
Al Presidente del Consiglio
Agli Assessori comunali
Ai Capi settori
Ai funzionari comunali
Al personale comunale

Lì 3-2-2025

OGGETTO: Norme regionali e statali emanate nel mese di fine dicembre e gennaio 2025 ivi inclusi la finanziaria per il 2025 e la modifica al codice dei contratti

Egr. funzionari, con la presente indico le Leggi Regionali e Statali emanate alla fine di dicembre e nel mese di gennaio di interesse degli uffici indicati. Ho indicato le norme della legge finanziaria del 2025 ed alcuni riferimenti alla modifica del codice dei contratti

NORME NAZIONALI

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 ottobre 2024, n. 155, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali.».

Articoli di interesse

Art 6- adempimenti per il PNRR entro il 28-2-2025

Art 6 quinquies- verifica e controlli sul PNRR

Art 7 ter- benefici ai lavoratori dipendenti

Art 9 ter- Risorse assegnate COVID e utilizzo

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 201 Misure urgenti in materia di cultura.

Art 7- semplificazione per manifestazioni attività teatrali, di spettacolo e culturali

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2024, n. 209 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

-Vengono modificati diversi articoli (per comodità in corsivo gli articoli del d.lvo 209 che modificano gli articoli del codice) **e gli Allegati del Codice dei Contratti di cui al Dlvo 36/2023**

In particolare si evidenziano:

Art 35 (modifiche apportate dall'art 11) **l'autorizzazione in materia di dati personali che devono effettuare le imprese in sede di gara**

Art 41 (modifiche apportate dall'art 14) **il ribasso applicabile agli incarichi di progettazione**

Art 50 (modifiche apportate dall'art 18) **per gli appalti sopra la soglia degli affidamenti diretti prima dell'invito alle ditte occorre procedere a pubblicare un avviso di consultazione**

Art 53 (modifiche apportate dall'art 19) **negli appalti per gli affidamenti diretti non trovano applicazione le riduzioni per le polizze assicurative**

Art 99 (modifiche apportate dall'art 31) **In caso di malfunzionamento del FVOE decorsi trenta giorni si procede comunque all'aggiudicazione definitiva acquisendo autocertificazione**

Art 111 (modifiche apportate dall'art 39) **Per gli appalti pubblici entro 30 giorni dalla stipula del contratto occorre pubblicare i risultati**

Art 193 (modifiche apportate dall'art 57) **Per le concessioni di lavori, servizi e forniture viene modificata la procedura**

Allegato I 01 (modifiche apportate dall'art 73) **Vengono inserite le modalità con le quali occorre indicare il contratto di lavoro utilizzato per il calcolo economico della base d'asta**

Allegato I.7 (modifiche apportate dall'art 78) **Viene inserita la norma che disciplina la progettazione di servizi e forniture ed il progetto di fattibilità per la finanza di progetto**

LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. (24G00229)

Di seguito gli articoli della legge finanziaria nazionale di interesse (con indicati gli uffici interessati)

Art 1, comma 84 e 85: All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro».

85. Le disposizioni di cui al comma 84 si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuare a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026. **(Servizi finanziari)**

Art. 1, commi 105-106- Fondo destinato ai Comuni per il contrasto povertà alimentare a scuola La norma, , istituisce un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per il contrasto della povertà alimentare a scuola. Il fondo è destinato ai Comuni per erogare contributi a favore dei nuclei familiari che a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica nella scuola primaria. Con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con MIM e MEF vengono stabilite le modalità e i criteri di riparto del fondo. **(servizi sociali)**

Art 1 comma 121 : Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nell'anno 2024, con modalità e criteri da stabilire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, di una misura percentuale del monte salari relativo all'anno 2021 da determinare, per le amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. **(servizi finanziari e personale)**

Art 1 comma 165 - 165. Le pubbliche amministrazioni di cui di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell'interessato, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi, ivi compreso quello di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001,Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età. **(ufficio personale)**

Art 1 comma 217 217. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024» sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all'80 per cento della retribuzione».

218. Le disposizioni di cui al comma 217 si applicano rispettivamente con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024. **(ufficio personale)**

ART 1 COMMA 636-637-638 636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.

638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo. **(Uffici Demografici)**

ART 1 COMMA 750-751-752

750. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria deliberazione, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

751. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 15 aprile 2025, in deroga al citato articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

752. Qualora i comuni non adottino la deliberazione di cui ai commi 750 e 751 del presente articolo o non la trasmettano entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento. **(uffici finanziari)**

Art 1 comma 757

«Per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private, il canone può essere ridotto fino alla metà»;

altre modifiche al canone unico patrimoniale — **(uffici finanziari)**

ART 1 COMMA 759 760 e sino al 764 (vedere) . qua un estratto

759. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

760. Le risorse del fondo di cui al comma 759 sono destinate ai comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno standard monetario per la funzione sociale superiore al 3 per cento.

764. La spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile è comunicata dai comuni con una dichiarazione, da effettuare esclusivamente per via telematica, con modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 15 febbraio 2025. **(uffici sociali e finanziari)**

Art. 1, comma 772) Incremento del fondo per la legalità - La norma, incrementa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di

ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate. **(affari generali)**

ART 1 COMMA 784 e sino al 794 (vedere) . qua un estratto

784. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalle nuove regole della governance economica europea secondo le modalità previste dai commi da 785 a 794 **(uffici finanziari)**

Art. 1, commi 805-808 Rigenerazione urbana La norma, dispone che non siano soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022 dei Comuni per la realizzazione di opere per le quali, alla data del 15 settembre 2024, abbia avuto luogo l'affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la data di invio della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto. Vengono inoltre - sempre per finanziamenti di investimenti di rigenerazione urbana previsti dalla legge di bilancio n. 234/2021- prorogati i termini per la stipulazione dei contratti al 31 marzo 2025 e l'eventuale revoca al 15 maggio 2025. **(Uffici tecnici)**

NORME REGIONALI

FINANZIARIA REGIONALE 2025 – Legge 9-1-2025 n. 1

Art 5 comma 1- I Comuni possono concedere in comodato gratuito locali ai medici per servizi di pubblica utilità

Art 6- Disposizioni finanziarie per gli enti locali:

- a) e contributi per la spesa sostenuta per ospitalità popolazione canina,
- b) per ricoveri dei minori extraregionali,
- c) contributi per PDUM e vedere pure art 8
- d) contributi per le consulte giovanili,
- e) per i comuni che hanno incrementato almeno del 3% le riscossioni rispetto all'anno precedente ed approvano il rendiconto 2024 entro il 30 aprile 2025
- f) per i ricoveri nelle comunità alloggi per disabili;
- g) per le spese di trasporto alunni pendolari
- h) altri contributi per diverse fattispecie

Art 8- Rigenerazione e sviluppo del verde urbano ed extraurbano (si attendo avviso pubblico della Regione)

Art 11- Iniziative per promuovere la parità di genere, acquisto scuolabus .

Per gli adempimenti urgenti relativi alle norme sopra richiamate si rimane a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento. Si confida nella collaborazione

La presente viene inserita nella sezione Amministrazione Trasparente- Direttive del segretario generale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Livio Elia Maggio